

DIRITTO SOCIETARIO**Pubblicità dichiarativa dell'imprenditore agricolo – parte I**

di Luigi Scappini

Il codice del '42 ha introdotto un regime, il **cd. regime speciale** dedicato in via esclusiva ai soggetti operanti nel comparto **agricolo**, regime che trovava il proprio **incipit** nell'**articolo 2136** codice civile, ai sensi del quale *"Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto è disposto dall'articolo 2200"*.

Ebbene, in occasione della **riforma** introdotta con la **Legge delega n. 57/2001** il Legislatore ha apportato alcune **novità** in tema di **iscrizione** degli imprenditori agricoli al **registro imprese** tenuto presso le **CCIAA** di competenza che, non senza polemiche, da un lato **completano** l'*iter di evoluzione* iniziato con la Legge n. 580/1993 e, dall'altro, **avvicinano** sempre più **l'imprenditore agricolo a quello commerciale** di cui all'articolo 2195 codice civile con tutte le conseguenze e domande del caso.

Ma andiamo con ordine e ripercorriamo il quadro storico, che **in origine non** prevedeva **l'iscrizione** in Camera di commercio per gli operatori nel settore agricolo. Attenzione: tale regola non doveva considerarsi generale, bensì speciale e limitata all'esercizio in forma individuale o a mezzo della forma societaria più elementare, ferma restando la necessità di iscrizione nell'ipotesi di opzione per una delle altre forme giuridiche più complesse.

La **Legge n. 580/1993** (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura), finalmente **prevede** l'istituzione del **registro delle imprese** e, per la parte che qui interessa, con l'**articolo 8, comma 4** stabilisce che *"sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art.2135 c.c., i piccoli imprenditori di cui all'art.2083 del medesimo codice e le società semplici"*.

Il successivo comma 5 esplicita la **ratio** e il fine di tale iscrizione che è quello di avere *"funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali"*.

Ne deriva che l'iscrizione ha, quale **scopo**, quello **notiziale**, comportando, di conseguenza, la **conoscibilità** dei **fatti iscritti**, ma **non anche la presunzione di conoscenza** degli stessi da parte dei soggetti terzi all'impresa.

In altri termini, l'iscrizione alla sezione speciale non aveva funzione di opponibilità legale, sezione speciale che, a distanza di qualche anno, il d.P.R. n. 358/1999 ha provveduto a unificare (prima erano ben quattro le sezioni previste).

Arriviamo infine al **D.Lgs. n. 288/2001** che rappresenta uno dei tre decreti legislativi (gli altri sono il n. 226 e il n. 227 entrambi sempre del 2001) con cui viene data, teoricamente, attuazione a quanto previsto con la Legge delega n. 57/2001.

Il passaggio non può essere sottovalutato in quanto è bene ricordare come **scopo della riforma del 2001 fosse quello di introdurre una nuova figura di imprenditore agricolo, più moderno, più vicino all'imprenditore comunitario caratterizzato dal c.d. ciclo agroalimentare**. A tal fine, infatti, attraverso l'introduzione del ciclo biologico e, soprattutto la previsione di una mera potenzialità e non obbligatorietà dell'esercizio dell'attività sul fondo, il Legislatore ha traghettato la figura dell'imprenditore agricolo da una **figura imprenditoriale statica** di soggetto semplice raccoglitore dei frutti della terra a quella **dinamica di imprenditore volto all'accrescimento quali-quantitativo di un determinato bene**, sia esso animale o vegetale.

In questo contesto si insinua la previsione di cui all'**articolo 2** del D.Lgs. n. 228/2001 ai sensi del quale *"L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha efficacia di cui all'art. 2193 del codice civile"*, introducendo di fatto una **novità quasi epocale**, poiché viene **riconosciuta** all'iscrizione al registro una valenza di **pubblicità dichiarativa** con conseguente **azionamento** della classica **tutela bifronte** prevista per le imprese commerciali: protezione da un lato dell'imprenditore tramite la possibilità concessa allo stesso di opporre nei confronti dei terzi tutti gli atti iscritti senza doverne dimostrare l'effettiva conoscenza e, dall'altro, dei terzi a cui non sono opponibili fatti non pubblicizzati.

Rimandando in sede di chiusura l'indubbia criticità di tale disposizione, soffermiamoci sulle conseguenze di tale previsione, precisando come appare evidente l'**implicita abrogazione** di quanto previsto con l'**articolo 2136 codice civile**, mentre così **non** si può dire per il **comma 5** dell'**articolo 8** della **L. n. 580/1993**, in quanto se così fosse, ci si dovrebbe interrogare in merito all'utilità, o per meglio dire funzione, dell'iscrizione nella sezione speciale per tutte le società semplici non esercenti attività agricola.

Da qui ne discende che la previsione dell'articolo 2 D.Lgs. n. 228/2001 deve considerarsi quale **deroga** alle previsioni di cui alla Legge n. 580/1993.

A chiusura non si può non porre l'accento sull'**evidente** e inconfondibile **disparità** di **trattamento**, meritevole financo di indagine da parte dei giudici costituzionali, che si è venuta a originare **tra piccoli imprenditori** di cui all'articolo 2083 codice civile che svolgono **attività agricola**, per i quali l'iscrizione dispiega effetti di pubblicità dichiarativa, **e quelli** che, al contrario, hanno un **oggetto commerciale**, per i quali restano gli effetti di mera pubblicità notizia.

A giustificazione di tale scelta legislativa non è sufficiente ricordare come il settore agricolo sia "investito" da una molteplicità di sostegni nazionali e comunitari che necessitano di una certificazione da parte degli enti eroganti.

